

AGGIORNATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 04-06-2025

"Capo X - Microzonazione Sismica"

COMUNE DI BRONTE

(Prov. CATANIA)

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

AGGIORNATE A APRILE 2019

REDATTORE : Dott. Arch. Armando Pizzo

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - GENERALITÀ	6
ART. 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.	6
ART. 2 - APPLICAZIONE DEL P.R.G.	7
CAPO II - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI	8
ART. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	8
ART. 4 - AREE DI PARCHEGGIO E AUTORIMESSE	8
ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA URBANA	9
ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA TERRITORIALE	9
ART. 7 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	9
ART. 8 - INTERVENTI EDILIZI	10
ART. 9 - DESTINAZIONE D'USO	10
TITOLO SECONDO - ATTUAZIONE DEL P.R.G.	12
CAPO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE	12
ART. 10 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.	12
ART. 11 - MAPPA DEL P.R.G.	12
TITOLO TERZO - NORME PER ZONE	13
CAPO I - GENERALITÀ	13

ART. 12 - DIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE	13
CAPO II - ZONA A	14
ART. 13 - ZONE A - CENTRO STORICO	14
CAPO III - ZONE B	16
ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE B	16
ART. 15 - ZONE B1, ABITATO ESISTENTE ADIACENTE AL CENTRO STORICO	16
ART. 16 - ZONE B2, ABITATO DI RECENTE EDIFICAZIONE E DI COMPLETAMENTO	17
ART. 17 - ZONE B3, ABITATO IN CONTRADA SCIAROTTA E BORGONUOVO IN VIA DI COMPLETAMENTO	18
ART. 18 - ZONE BR, NORMATE DAI PIANI DI RECUPERO (L.R. 37/85)	18
CAPO IV - ZONE C ESPANSIONE RESIDENZIALE	19
ART. 19 - GENERALITÀ E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE C	19
ART. 20 - SOTTOZONA C1, EDILIZIA SEMINTENSIVA	19
ART. 21 - SOTTOZONA C2, AREA DI ESPANSIONE, EDILIZIA RADA	20
ART. 22 - SOTTOZONA C3 EDILIZIA POPOLARE "167 SCIARA S.ANTONIO	21
ART. 23 - SOTTOZONA C4 EDILIZIA POPOLARE IN PROGETTO	21
CAPO V - ZONE PRODUTTIVE D	21
ART. 24 - GENERALITÀ E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE D	21
ART. 25 - ZONA D1, AREE PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI GIÀ NORMATE CON PIANO PARTICOLAREGGIATO	21
ART. 26 - ZONE D2, AREE PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI, PICCOLA INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI SERVIZIO	21

CAPO VI - ZONE AGRICOLE E	22
ART. 27 - GENERALITÀ E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE E	22
ART. 28 - ZONA E1, AGRICOLA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	22
ART. 29 - MASSERIE E FABBRICATI RURALI EMERGENZE DI PREGIO AMBIENTALE	23
ART. 30 - SCIARA SAN ANTONIO (COLATA LAVICA)	23
CAPO VII - ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALI F	24
ART. 31 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE F	24
ART. 32 - ZONE PER L'ATTREZZATURA SCOLASTICA DELL'OBBLIGO (F1)	24
ART. 33 - ZONE (F2), ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	24
ART. 34 - ZONE (F3), SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI	25
ART. 35 - ZONE (F4), ATTREZZATE PER LE ISTRUZIONE SUPERIORE	26
ART. 36 - ZONE (F5), ATTREZZATURE SANITARIE, OSPEDALIERE	26
ART. 37 - ZONA (F6), PARCHI URBANI	26
ART. 38 - ZONA (F7), PROTEZIONE CIVILE	26
ART. 39 - ZONA (F8), AMPLIAMENTO ATTREZZATURE RICETTIVE	27
ART. 40 - ZONA (F9), CAMPING	27
ART. 41 - ZONA (F10), ATTREZZATURE RICREATIVE-SPORTIVE	27
ART. 42 - ZONA (F11), ATTREZZATURE AGROTECNICHE E ZOOTECNICHE	28
ART. 43 - PARCHEGGI	28
CAPO VIII - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI	29
ART. 44 - CIMITERI	29

ART. 45 - PUBBLICA DISCARICA	29
ART. 46 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	29
ART. 47 - AREE CON VINCOLO ARCHEOLOGICO	29
ART. 48 - AREE CON VINCOLO AMBIENTALE	29
ART. 50 - AREE DI RISPETTO DAL NASTRO STRADALE (DM 1/4/68 N°1404)	29
ART. 51 - AREE CON VINCOLI DI USO DEL SUOLOI	30
ART. 52 - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO DI RIMBOSCHIMENTO	30
ART. 53 - PARCHI E RISERVE DI INTERESSE REGIONALE	30
(PARCO DELL'ETNA - PARCO DEI NEBRODI)	30
CAPO IX - STRADE	30
ART. 55 - CLASSIFICAZIONE E GENERALITÀ	30
ART. 56 - ZONE PER LA VIABILITÀ	30
CAPO X - MICROZONAZIONE SISMICA	32
ART. 57 - DEFINIZIONE E FINALITA'	32
ART. 58 - ELABORATI DI RIFERIMENTO	32
ART. 59 - MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS)	33
ART. 60 - FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA (FA)	33
ART. 61 - PRESCRIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	33 - 34

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Generalità

Art. 1 - Elementi costitutivi del P.R.G.

Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) gli elaborati e le tavole indicate di seguito:

ELABORATI

- RELAZIONI – (PRIMA PARTE – SECONDA PARTE)
- NORME DI ATTUAZIONE
- REGOLAMENTO EDILIZIO

TAVOLE

A-0 SCHEMA REGIONALE

STATO DI FATTO - INTERO TERRITORIO

A-1	QUADRO D'UNIONE	1 : 25.000
A-1a	QUADRO D'UNIONE	1 : 25.000
A-2a		1 : 10.000
A-2b		1 : 10.000
A-2c		1 : 10.000
A-2d		1 : 10.000
A-2e		1 : 10.000
A-2f		1 : 10.000
A-2g		1 : 10.000
A-2h		1 : 10.000
A-2i		1 : 10.000

STATO DI FATTO - CENTRO URBANO

B-1	- QUADRO D'UNIONE	1 : 4.000
B-2a	- BRONTE OVEST	1 : 2.000
B-2b	- BRONTE EST	1 : 2.000

PROGETTO DI PIANO - INTERO TERRITORIO

TAV. - A	QUADRO D'UNIONE	1 : 25.000
TAV. - B	QUADRO D'UNIONE	1 : 25.000
TAV. - C	SCHEMA QUADRO D'UNIONE	f.s.
TAV. - 1		1 : 10.000
TAV. - 2		1 : 10.000
TAV. - 3		1 : 10.000
TAV. - 4		1 : 10.000
TAV. - 5		1 : 10.000
TAV. - 6		1 : 10.000
TAV. - 7		1 : 10.000
TAV. - 8	NUCLEO SERRA – ZONIZZAZIONE(cassata)	1 : 2.000
TAV. - 9	ATTREZZATURE – ZONIZZAZIONE	1 : 2.000
TAV. -10	ATTREZZATURE - ZONIZZAZIONE (CAVE)	1 : 4.000

PROGETTO DI PIANO - CENTRO URBANO

D-1	ZONIZZAZIONE - QUADRO D'UNIONE	1 : 4.000
D 1a	ZONIZZAZIONE E SERVIZI - QUADRO D'UNIONE	1 : 4.000
D 1a-1-Bis	ZONIZZAZIONE E SERVIZI - QUADRO D'UNIONE (Carta pericolosità geologica)	1 : 4.000
D 1a-2-Bis	ZONIZZAZIONE E SERVIZI - QUADRO D'UNIONE (Stralcio carta dei dissesti – P.A.I.)	1 : 4.000
D 1a-3-Bis	ZONIZZAZIONE E SERVIZI - QUADRO D'UNIONE (Stralcio della pericolosità e del rischio geomorfologico)	1 : 4.000
D-2a	ZONIZZAZIONE - BRONTE OVEST	1 : 2.000
D-2b	ZONIZZAZIONE - BRONTE EST	1 : 2.000
D-3	ZONE F SERVIZI - QUADRO D'UNIONE	1 : 4.000
D-4a	ZONE F SERVIZI - BRONTE OVEST	1 : 2.000
D-4b	ZONE F SERVIZI - BRONTE EST	1 : 2.000
D-5	CARTA DELLA VIABILITA'	1 : 6.000
D-6	VIABILITA' CENTRO URBANO	1 : 4.000
F-0	NORMATIVA GENERALE	
D	ZONIZZAZIONE - CENTRO URBANO	1 : 4.000

(TAVOLA AGGIORNATA - VOTO CRU DEL 10/09/2014 E D.D.R. N.105 DEL 27/04/2015)

Art. 2 - Applicazione del P.R.G.

Ai sensi della legge 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni della legge 28/01/1977 n°10 nonché delle leggi Regionali Siciliane 31/03/1972 n°19, legge 26/05/1973 n°21 e legge 27/12/1978 n°71, la disciplina urbanistica Edilizia del P.R.G. si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle planimetrie e delle presenti norme di attuazione.

Capo II - Indici urbanistici ed edilizi

Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria

1) - Le opere di urbanizzazione primaria sono quelli previsti dall'art. 4 della legge 29/09/64 n°847.

Le opere di cui sopra sono:

- a) - strade residenziali;
- b) - spazi di sosta o di parcheggio;
- c) - fognature;
- d) - rete idrica;
- e) - rete di distribuzione dell'energia elettrica, telefonica e del gas;
- f) - pubblica illuminazione;
- g) - spazi di verde attrezzato (alberatura, piante ecc.).

Art. 4 - Aree di parcheggio e autorimesse

Sono ricavate:

- a) - nelle zone per parcheggi pubblici indicati dal P.R.G. attraverso le planimetrie;
- b) - nelle zone per la viabilità anche se non indicati espressamente dalle planimetrie, in base al progetto esecutivo dei singoli tronchi stradali;
- c) - in tutte le zone pubbliche e private, in base ai parametri indicati dalle presenti norme.

I parcheggi e le autorimesse di cui ai commi a) e b) sono esclusivamente pubblici anche se realizzati in concessione temporanea del diritto di superficie.

Quelli di cui al comma c) sono di uso pubblico e privato.

In tutti i parcheggi al livello stradale saranno messe a dimora piante di alto fusto calcolate in base alla superficie totale destinata a parcheggio.

Nei parcheggi e autorimesse di cui ai commi a) e b) possono essere ricavati distributori di carburante, destinando ad essi una superficie non superiore ad 1/50 di quella del parcheggio e curando comunque la fluidità del traffico fra il distributore e la viabilità.

La realizzazione dei nuovi distributori sarà utilizzata prioritariamente per eliminare i detti distributori la cui posizione risulta pregiudizievole al traffico urbano ed extra-urbano.

All'interno delle aree di pertinenza delle costruzioni devono essere previsti spazi di parcheggio nella misura prevista dall'art.18 della L. 765/1967, modificata dalla L. 122/1989, nonché dall'art. 31 della L.R. 21/1973, limitatamente ai casi di applicabilità.

Art. 5 - Opere di urbanizzazione secondaria urbana

1) - Le opere di urbanizzazione secondaria urbana ai sensi dell'art. 44 della L. 865/71 sono:

- a) - asilo nido o scuole materne;
- b) - scuole dell'obbligo;
- c) - mercati di quartieri;
- d) - delegazioni comunali;
- e) - chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) - impianti sportivi di quartiere;
- g) - centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) - aree verdi di quartiere.

Art. 6 - Opere di urbanizzazione secondaria territoriale

1) - Le opere di urbanizzazione secondaria territoriale ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. 02/04/68 n°1444 sono:

- a) - gli impianti per l'istruzione superiore comprese le attrezzature accessorie e scoperte;
- b) - le attrezzature sanitarie e ospedaliere;
- c) - le attrezzature per il tempo libero d'interesse urbano e territoriale, gli impianti sportivi pubblici di interesse urbano e territoriale, le attrezzature turistiche, gli impianti balneari e nautici d'interesse urbano e territoriale.

Art. 7 - Interventi infrastrutturali

1) - Gli interventi infrastrutturali riguardano gli impianti seguenti, con esclusione dei tratti a servizio interno e locale:

- a) - rete idrica;
- b) - rete fognante e impianti di depurazione;
- c) - rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- d) - rete di distribuzione del gas;
- e) - rete di distribuzione di telefono;
- f) - condutture a servizio delle zone industriali (metanodotti, oleodotti e affini);
- g) - rete viaria completa di svincoli, aree annesse di sosta e servizio, aree di rispetto;
- h) - rete ferroviaria completa di linee, piazzali, svincoli, fabbricati di servizio, ecc. e delle aree di rispetto.

2) - Gli interventi relativi alla rete viaria e alla rete ferroviaria (lettere g) e h) del precedente comma 1) sono indicate nelle tavole del P.R.G.; i tracciati hanno valore vincolante fino alla redazione dei progetti esecutivi, mentre hanno valore di massima per l'ente pubblico incaricato della redazione del progetto esecutivo.

3) - Fuori del "perimetro" delle aree abitate come definito nelle tavole del P.R.G. ai sensi dell'art. 4 del D.L. 330/04/92 n°285, dell'art.19 della L.N. 765/1967 e del D.M. 1404/68, le distanze minime da osservarsi nella edificazione, a partire dal

ciglio stradale, sia per le strade esistenti, che per quelle di progetto, sono quelle previste dal D.P.R. n°147 del 26/04/93.

4) - Alberature di alto fusto e impianti di telecomunicazione ed elettrici dovranno rispettare, nei casi di cui al comma 3 la distanza minima dal ciglio stradale di m. 10,00 salvo casi di impianti esistenti.

5) - A lato degli impianti della rete ferroviaria esistente e di progetto, devono essere osservate le prescrizioni contenute all'art. 50 del D.M. n°753/1980.

Art. 8 - Interventi edilizi

1) - Gli interventi edilizi riguardano:

- i fabbricati esistenti
- i fabbricati di nuova costruzione
- le aree su cui non insistono fabbricati od esterne ai fabbricati.

2) - Gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti sono quelli previsti dall'art. 20 della L.R. 71/1978.

Per ogni zona della città gli articoli del TITOLO III delle presenti norme specificano quali dei suddetti interventi sono ammessi e se essi possono comportare anche cambiamenti di uso.

3) - Per interventi di demolizione si intende la demolizione totale di un fabbricato sia per la ricostruzione secondo gli indici previsti per le varie zone, sia per la disponibilità dell'area per ricomposizione particellare o per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica.

Art. 9 - Destinazione d'uso

1) - Il P.R.G. stabilisce per ogni zona le destinazioni d'uso (TITOLO III) ammesse, vietate e le eventuali norme transitorie per destinazioni attuali in contrasto con il P.R.G..

2) - Le destinazioni d'uso sono fundamentalmente le seguenti:

- a)-abitazioni e residenze in genere;
- b)-uffici pubblici .statali, parastatali, regionali, provinciali, comunali, sedi. di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, di grandi società, banche e simili;
- c)-uffici privati e studi professionali;
- d)-attività amministrative di servizio (come agenzie di banche, di assicurazione, turistiche e di viaggio, di pratiche; ambulatori medici e veterinari, ecc.);
- e)-esercizi commerciali e paracommerciali al dettaglio (come bar, ristoranti, ecc.);
- f)-botteghe per attività artigianali di servizio moleste (come idraulico, fabbro, falegname, carrozziere, meccanico, elettrauto, ecc.);
- g)-impianti (stabilimenti ed opifici) artigianali ed industriali;
- h)-depositi e magazzini non in vendita ubicati nei locali sotterranei e terreni di edifici aventi altre destinazioni; autorimesse private;
- i)-esercizi commerciali all'ingrosso; depositi e magazzini in genere; autorimesse pubbliche;
- l)-centri commerciali; locali di esposizione; grandi esercizi di vendita con superficie utile superiore a mq. 300;

m)-alberghi, pensioni, case per ferie, ecc. per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative d'esercizio secondo le leggi in materia; ricettività a rotazione d'uso in genere;

n)-attrezzature complementari turistiche; edifici in genere per il godimento del tempo libero.

3) - Qualunque cambiamento delle destinazioni d'uso è subordinato ad autorizzazioni o concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.

E' soggetto ad autorizzazione il cambiamento della destinazione d'uso fra quelle ammesse nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee, previo parere dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficiale sanitario e previo congruaggio del contributo di concessione se dovuto, purché non comporti modifiche dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze. I rimanenti cambiamenti di destinazione d'uso sono soggetti a concessione.

4) - Il mutamento di destinazione d'uso senza autorizzazione o concessione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28-2-85 n°47, ed il congruaggio del contributo della concessione se dovuto.

5) - In caso di mutamento della destinazione d'uso senza concessione sono revocate le autorizzazioni di abitabilità e di esercizio dei locali interessati.

TITOLO SECONDO - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Capo I - Strumenti di attuazione

Art. 10 - Strumenti di attuazione del P.R.G.

- 1)** - Il P.R.G. del Comune di Bronte si attua attraverso i seguenti atti:
- a) - Piani Regolatori Particolareggiati, ai sensi dell'artt. 9 e 12 della L.R. 71/78;
 - b) - Piani Convenzionati di lottizzazione;
 - c) - Piani per insediamenti Produttivi (pip), ai sensi dell'art. 27 della L. 865/1971, e dell'art. 18 della LRS 27/12/1978 n°71;
 - d) - Piani per l'edilizia Economica e popolare ai sensi dell'artt. 16 e 17 della L.R. 71/78 e della legge 167/62 e successive modifiche;
 - e) - Piani Regolatori Particolareggiati ai sensi della L.R. n°71/78

Art. 11 - Mappa del P.R.G.

- 1)** - Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle mappe catastali vigenti, firmata dal Sindaco, che viene aggiornata a cura di detto ufficio, sulla base delle costruzioni realizzate e dei mutamenti avvenuti.
- 2)** - Ogni progetto tendente ad ottenere il rilascio di un permesso a costruire deve essere corredato di una tavola che riproduca l'isolato interessato della richiesta, mettendo in risalto a tratto marcato i confini dell'area e a campitura piena il profilo planimetrico del nuovo edificio.
- 3)** - I controlucidi e/o file degli isolati saranno forniti dall'ufficio tecnico Comunale.

TITOLO TERZO - NORME PER ZONE

Capo I - Generalità

Art. 12 - Divisione in zone del territorio comunale

1) - Il P.R.G. suddivide il territorio comunale ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968 in applicazione dell'art. 17, della L.R. 37/85 e della L. 765/1967 nelle seguenti zone:

- **Zone A**, comprendenti le parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi urbani, architettonici, ambientali, aventi caratteristiche specifiche, d'insieme o d'impianto d'interesse storico o naturale,; sono descritte negli articoli del CAP. II del presente titolo;

- **Zone B**, comprendenti le parti del territorio comunale edificate con esclusione di quelle rientrate nella precedente zona A e delle case o fabbricati sparsi; sono descritte negli articoli del CAP III del presente titolo;

- **Zone C**, comprendenti le parti del territorio comunale in cui il P.R.G. prevede la costruzione di nuovi insediamenti residenziali; sono descritte negli articoli del CAP. IV del presente titolo;

- **Zone D**, comprendenti le parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e produttivi o in cui il P.R.G. ne prevede la costruzione; sono descritti negli articoli del CAP. V del presente titolo;

- **Zone E**, comprendenti le parti del territorio comunale interessate dalla produzione agricola; sono descritte negli articoli del CAP. VI del presente titolo;

- **Zone F**, comprendenti le parti del territorio comunale destinate al generale uso pubblico, siano esse attrezzature o non sono descritte negli articoli del CAP. VII del presente titolo.

Capo II - Zona A

Art. 13 - Zone A - Centro Storico

1) - Classificazione della zona A

a) - la zona classificata "A" ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968, delimitata nelle tavole del P.R.G. è la seguente:

- le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- le masserie di interesse storico documentativo, in uno con gli spazi liberi circostanti;
- le ville e chiese rurali di interesse storico documentativo, in uno con gli spazi liberi circostanti;
- beni archeologici - storico artistici - architettonici.

2) - Finalità degli interventi

a) - Gli interventi nella zona A hanno come scopo:

- mantenere la popolazione attuale;
- mantenere la struttura del quartiere;
- progettare il restauro conservativo degli edifici esistenti e il risanamento igienico ed edilizio delle residenze e degli edifici destinati al commercio e all'artigianato;
- garantire la conservazione delle destinazioni d'uso attuali per quanto attiene alla residenza al commercio e all'artigianato non nocivo;
- stabilire norme per l'allontanamento di attività nocive o comunque incompatibili con il restauro conservativo del quartiere;
- prevedere la possibilità di modificare la destinazione d'uso di edifici e locali per usi pubblici ed attività sociali ed associative; subordinatamente per attività commerciali e artigianali per i piani terreni e per residenze per i piani superiori;
- prevedere l'utilizzazione di tutte le aree ed edifici di proprietà o di interesse pubblico per il soddisfacimento delle esigenze sociali di quartiere e della città;
- prevedere l'allestimento e l'utilizzazione, fino dove è possibile, all'interno del patrimonio edilizio esistente, delle abitazioni per il riuso permanente o a rotazione della popolazione residente nei fabbricati in corso di restauro.

3) - Per gli interventi nel centro storico, nelle more della formazione ed approvazione di un piano particolareggiato sono consentiti gli interventi di cui alla lettera a), b) e c) dell'Art. 20 della L.R. 71/78. Sono consentiti, altresì, gli interventi di ristrutturazione edilizia (lett. d – Art.20 L.R. 71/78) previo parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA.

4) - Per quanto riguarda l'apparato cromatico e decorativo esterno degli edifici, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla redazione di uno specifico **piano del colore** e, nelle more, si prescrive che gli interventi sul costruito privilegino la conservazione, mediante pulitura e fissaggio degli intonaci e degli elementi di decoro esistenti. Eventuali rifacimenti dovranno essere realizzati con

materiale e tecniche della tradizione locale con divieto, comunque di uso di malte cementizie e rivestimenti a base di resine sintetiche. In ogni caso l'intervento sugli intonaci dovrà interessare tutti fronti dell'edificio. La manutenzione degli apparati litici a faccia vista dovrà essere realizzata mediante puliture con acqua nebulizzata o similare al fine di non pregiudicare la "patina originaria". E' vietato in ogni caso il ricorso a getti d'acqua ad alta pressione e sabbiature o altre tecnologie abrasive.

5) - Nel restauro delle facciate dovrà curarsi la rimozione di rivestimenti in marmo od altro materiale, delle tubazioni degli scarichi e dell'impianto idrico e/o di qualsiasi altro materiale non originale, comprese le vetrinette espositive sporgenti e le insegne luminose a bandiera.

6) - Sono vietati gronde e pluviali in p.v.c. ed infissi in alluminio colore oro/bronzo e/o argento.

7) - Per il controllo della compatibilità degli interventi in zona "A", si prescrive che nelle more del P.P., sono consentiti, con semplice autorizzazione o concessione da parte del Sindaco, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione con il mantenimento dell'impianto tipologico strutturale e del partito architettonico, con la eliminazione delle superfetazioni degradanti e la conservazione e ripristino delle strutture storicizzate. I provvedimenti autorizzativi e gli allegati elaborati tecnici saranno contestualmente inviati alla Soprintendenza di Catania per eventuali azioni di vigilanza e tutela.

8) - Gli interventi di "ridisegno dell'impianto o del partito architettonico sono da sottoporre, invece, al preventivo parere della Soprintendenza per le valutazioni di compatibilità. Resta comunque vietato, fino all'approvazione del P.P., la edificazione di aree libere o da quelle rese libere da crolli o abbattimenti, e ciò al fine di non pregiudicare la corretta formazione del suddetto piano, salvo il caso di ripristino di parti di tessuti urbani fortemente degradati e da recuperare per contrastare ulteriori "abbandoni" e degradi. In questo caso le nuove strutture dovranno rispettare il disegno urbano e le densità edilizie ammesse non potranno superare il 50% delle preesistenti, giusto art.7, punto 1 comma 2° del D.M. 2-4-1968 n°1444 (sugli Standards).

Capo III - Zone B

Art. 14 - Classificazione delle zone B

1)- Le zone classificate B ai sensi dell'art.2 del DM 1444/1968 delimitati nelle tavole del P.R.G. sono le zone a prevalenza residenziale esistenti o in via di completamento che non presentino valori storico-ambientali da salvaguardare, nella esigenza di una radicale trasformazione statico igienica. In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:

- a) - residenza;
- b) - servizi sociali di proprietà pubblica;
- c) - associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose; nonché limitatamente alla superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G., in caso di ricostruzione o trasformazione;
- d) - istituzioni pubbliche statali e rappresentative;
- e) - attrezzature a carattere religioso;
- f) - ristoranti, bar, locali di divertimento;
- g) - artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;
- h) - commercio a dettaglio;
- i) - teatri cinematografici;
- l) - uffici pubblici e privati, studi professionali;
- m) - alberghi e pensioni;
- n) - garage di uso pubblico.

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto mediante singola concessione.

Con il programma pluriennale di attuazione potranno essere vincolate in questa zona compatibili da sottoporre ad intervento preventivo, per ristrutturazione pubblica o privata.

2) - Le zone B sono suddivise nelle sotto elencate sottozone:

- **B1** Zone adiacenti al centro storico, e a morfologia compatta;

Art. 15 - Zone B1, Abitato esistente adiacente al centro storico

1) - La zona B1 comprende le aree completamente edificate ed interamente urbanizzate.

2) - Con concessione singola sono consentite interventi di ampliamento e trasformazione anche mediante demolizione e ricostruzione nonché di nuove costruzioni.

3) - La densità edilizia fondiaria massima sarà di **mc./mq. 3,50**.

4) - I lotti interclusi possono venire utilizzati a scopo residenziale:

- a) - per lotti aventi una superficie non superiore a **mq.120** la densità fondiaria massima sarà di **9 mc./mq.**;
- b) - per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a **mq.120** e non superiori a **mq.200** il volume massimo consentito è di **mc.1000**;

c) - singole licenze per lotti interclusi con superficie inferiore a **mq.1000** se urbanizzati;

5) - Mantenimento delle tipologie esistenti, per demolizione e ricostruzione sono ammesse le **tipologie esistenti o edifici a schiera o edifici isolati**.

6) - Distanza minima tra pareti finestrate ed edifici antistanti **m.10**, con l'esclusione del caso in cui fra le due pareti in oggetto, si trovi uno spazio pubblico (strada).

7) - Distanza minima dai confini, o aderenza ovvero, nel caso di distacco non inferiore di **m.10** fra le costruzioni.

8) - Altezza massima assoluta **ml.11** su qualsiasi fronte e comunque come gli edifici circostanti.

9) - Piani fuori terra massimo **tre**.

10) - Destinazioni d'uso ammesse:

a)-residenza;

b)-servizi sociali di proprietà pubblica;

c)-associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose;

d)-istituzioni pubbliche statali e rappresentative;

e)-attrezzature di carattere religioso;

f)-ristoranti, bar, locali di divertimento;

g)-commercio al dettaglio;

h)-attività artigianali consistenti in servizi rivolti alle persone (parrucchiere, barbiere, sarto, ecc.);

i)-teatri, cinematografi, limitatamente a quelli esistenti;

l)-uffici pubblici e privati, studi professionali;

m)-garages di uso pubblico.

11) - Prescrizioni particolari

a)-ristrutturazioni:

nel restauro delle facciate è d'obbligo la rimozione di rivestimenti in marmo o altro materiale non originale, delle tubazioni degli scarichi e degli impianti idrici, sono altresì vietati le gronde e pluviali in p.v.c.

b)-nuove edificazioni:

per rivestimenti, stipiti, architravi e soglie è consentito solo l'uso di pietra lavica e/o pietra bianca, è altresì, vietato l'uso di grondaie e pluviali in p.v.c.

Art. 16 - Zone C1 (ex B2) , Abitato di recente edificazione e di completamento

1) - La Zona C1 comprende le aree di recente edificazione e parzialmente edificate, non ancora dotate di tutte le urbanizzazioni.

2) - Con permesso di costruire sul preesistente allineamento stradale e senza piano di lottizzazione sono consentiti interventi di trasformazione, sopraelevazione, demolizione, ricostruzione ed utilizzazione dei lotti interclusi, nei casi previsti dell'art. 21 della L.R. 27/12/78 n°71, con le modalità in esso prescritte.

Tale zona viene normata secondo le disposizioni degli Artt. 19 e 20 delle N.T.A.

Art. 17 - Zone C1 (exB3), Abitato in Contrada Sciarotta e Borgonuovo in via di completamento

1) - La zona C1, comprende le aree di recente edificazione di Borgonuovo e Sciarotta in via di completamento, non ancora dotate di tutte le urbanizzazioni.

2) - L'edificazione avviene mediante Piani Particolareggiati, secondo la normativa del vigente P.di F.

Tale zona viene normata secondo le disposizioni degli Artt. 19 e 20 delle N.T.A.

Art. 18 - Zone C1 (ex BR1 – BR2 BR3), già normate dai Piani di recupero (L.R. 37/85)

Le zone prima classificate BR1 S.S. Cristo -BR2 Schicitto -BR3 Sciarotta.

Tali zone vengono normate secondo le disposizioni degli Artt. 19 e 20 delle N.T.A.

Capo IV - Zone C espansione residenziale

Art. 19 - Generalità e classificazione delle zone C

1) - Le zone classificate C, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1444/1968 e delimitate nelle tavole del P.R.G. comprendono le aree del territorio comunale su cui è prevista la costruzione di nuovi complessi residenziali.

2) - L'edificazione avverrà per aree di intervento unitario a mezzo degli strumenti di attuazione.

3) - Le zone C sono suddivise nelle sottoelencate sottozone:

a) - sottozone C1 Sciarotta e Colla : riguarda le aree di espansione adiacente al centro urbano e per le quali è prevista una edilizia residenziale semintensiva;

b) - sottozone C2 Sciarotta e Serra (**cassata**) : riguarda le aree di espansione urbana e del nucleo, con edilizia rada;

c) - sottozona C3 Sciarotta S. Antonio : riguarda le aree per l'edilizia economico e popolare in via di completamento, con prescrizioni esecutive vigenti;

4) - Gli strumenti attuativi (Piani Particolareggiati e Piani di lottizzazione convenzionata) per queste zone devono prevedere:

a) - la viabilità di comparto;

b) - le aree per le opere di urbanizzazione nella misura prevista dal DM 2/4/1968 e comunque indicate nelle norme attuative delle sottozone.

5) - In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:

a) - residenza;

b) - servizi sociali;

c) - commercio al dettaglio;

d) - ristoranti, bar, locali di divertimento;

e) - artigianato di servizio, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque incompatibili con la residenza;

f) - teatri e cinematografi;

g) - uffici pubblici o privati, studi professionali;

h) - alberghi e pensioni.

Art. 20 - Sottozona C1, edilizia semintensiva

1) - Le sottozone - C1 riguardano le aree comprese tra il centro urbano e la contrada Sciarotta e le aree sotto Pizzo Colla

2) - Nelle sottozone C1 sono previsti i seguenti indici:

a) - densità territoriale abitanti per ettaro 130;

b) - densità edilizia fondiaria massima mc./mq. 1,50;

c) - tipologie edilizie ammesse case isolate, a nastro continuo lineari o a schiera;

d) - distanza tra i confini non inferiore a metri 5 o aderenza;

e) - distanza minima dal ciglio delle strade **metri 5** per strade fino a metri 7, metri 7,50 per strade da 7 a 13 metri, metri 10 per strade oltre i 15 metri, gli spazi tra il fabbricato ed il ciglio della strada a richiesta del Comune dovranno essere lasciati per spazio di parcheggio opportunamente sistemate con piantumazione sempre verde;

f) - distanza minima assoluta tra pareti finestrate e edifici antistanti **metri 10 o aderenza** ;

g) - altezza massima assoluta metri **7,50**;

h) - piani fuori terra **due**;

i) - rapporto di copertura **0,50**;

l) - aree per attrezzature D.M. 2/4/68 **mq./ab. 20**;

m) - destinazione d'uso:

- residenza;

- servizi sociali;

- commercio al dettaglio;

- ristorante, bar, locali di divertimento;

- artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque incompatibili con la residenza;

- teatri e cinematografi;

- uffici pubblici o privati, studi professionali;

- alberghi e pensioni;

n) – LOTTO MINIMO EDIFICABILE MQ. 600.

Art. 21 - Sottozona C2, area di espansione, edilizia rada.

1) - Le zone C2, riguardano le aree di espansione limitrofe al centro abitato di contrada Sciarotta ed il nucleo di contrada Serra.

2) - Per la zona C2 si applica la normativa sottoindicata.

3) - Sono previsti i seguenti indici:

a) - densità territoriale abitanti per ettaro **45**;

b) - densità edilizia fondiaria massima **mc./mq. 0,50**;

c) - tipologie edilizie ammesse case isolate;

d) - distanza tra i confini non inferiore a metri **5 o aderenza**;

e) - distanza minima dal ciglio delle strade metri **5** per strade fino a metri 7, metri 7,50 pr strade da 7 a 13 metri, metri 10 per strade oltre i 15 metri, gli spazi tra il fabbricato ed il ciglio della strada a richiesta del Comune dovranno essere lasciati per spazio di parcheggio opportunamente sistemate con piantumazione sempre verde;

f) - distanza minima assoluta tra pareti finestrate e edifici antistanti **metri 10 o aderenza**;

g) - altezza massima assoluta **metri 5,50**

h) - piani fuori terra **uno**;

i) - rapporto di copertura **1/3**;

l) - aree per attrezzature D.M. 2/4/68 **mq./a. 25,00**;

m) - destinazione d'uso:

- residenza;
 - servizi sociali;
 - commercio al dettaglio;
 - ristorante, bar, locali di divertimento;
 - artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque incompatibili con residenza;
 - teatri e cinematografi;
 - uffici pubblici o privati, studi professionali;
 - alberghi e pensioni.
- n) – LOTTO MINIMO EDIFICABILE MQ. 1000.**

Art. 22 - Sottozona C3 edilizia popolare "167 Sciara S.Antonio

- 1)-La zona C3 riguarda le aree per l'edilizia economico-popolare in via di completamento.
- 2)-In queste zone l'edificazione è normata dai P.P.in vigore.

Art. 23 – CASSATO Sottozone C4 (ora zona E) edilizia popolare in progetto
Tale zona viene normata secondo le disposizioni dell'Art. 28 delle N.T.A.
(ZONA E)

Capo V - Zone produttive D

Art. 24 - Generalità e classificazione delle zone D

- 1) - Le zone classificate D ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968 e delimitate nelle tavole del Piano Regolatore, sono quelle destinate all'insediamenti produttivi.
- 2) - La zona D è suddivisa nelle sottoelencate sottozone:
 - a) - sottozona D1 - zona per insediamenti artigianali esistenti già normate con piano particolareggiato esecutivo;
 - b) La sottozona D2 - zona per insediamenti artigianali, piccole industrie, commerciali e fieristici in progetto.

Art. 25 - Zona D1, aree per insediamenti artigianali già normate con piano particolareggiato

- 1) - La sottozona D1 riguarda le aree già normate dal piano particolareggiato vigente.
- 2) - In questa zona si applicano le norme contenute nel piano particolareggiato vigente.

Art. 26 - CASSATO

Capo VI - Zone Agricole E

Art. 27 - Generalità e classificazione delle zone E

1) - Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

2) - In queste zone sono consentite abitazioni, e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra, nonché impianti o manufatti Edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento di caratteri artigianali di risorse naturali, purché il numero degli addetti non sia superiore a 20 unità così come previsti dall'art. 22 della legge Regionale 27/12/1978 n°71.

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto. Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari e dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti hanno rispettivamente acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere oggetto della licenza stessa. La richiesta di nuove costruzioni di attrezzatura dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici colturali (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'azienda ed ai suoi programmi produttivi.

Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento.

Per gli allevamenti di suini il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi.

3) - Si applicano per queste zone nelle nuove costruzioni i seguenti indici e parametri:

a) - indice di fabbricabilità fondiaria:

- per abitazioni **mc./mq. 0,03**;

b) - altezza massima metri **7,50**, salvo per volumi tecnici, silos ed affini;

c) - piani fuori terra **uno**.

d) - distanza minima dei confini metri 5

e) - distanza minima dai fabbricati metri 10.

Art. 28 - Zona E1, agricola di salvaguardia ambientale

1) - Le zone E1 riguardano le **aree D del Parco dell'Etna** dove è vietata ogni modifica della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente, a protezione dell'ambiente naturale e del prossimo abitato.

2) - In queste zone è imposto il mantenimento la creazione di viali alberati, filari di alberi, gruppi di alberi, siepi di recinzione ed altri consistenti.

3) - Per l'accesso e l'utilizzo delle limitrofe potranno essere individuate nelle zone agricole di salvaguardia ambientale percorsi pedonali o automobilistici di accesso.

4) - Non sono ammessi insediamenti produttivi secondo quanto previsto dall' art. 22 della L.R. 71/78. Per tali zone si possono realizzare fabbricati con funzione di servizio e/o abitativi connessi alle esigenze dello stesso fondo su cui insistono, in correlazione alle risultanze dei piani aziendali. Possono essere consentite destinazioni ad agriturismo e turismo rurale

5) - Si applicano per queste zone i seguenti indici e parametri:

a) - densità edilizia e fondiaria massima per gli usi agricoli, per la residenza e per gli insediamenti agrituristici e turismo rurale **0.03 mc/mq.**;

b) - l'altezza max assoluta degli edifici ed accessori non superiori a metri **4,50**.

c) - piani fuori terra **uno**.

d) - distanza minima dai confini metri **10**.

e) - distanza minima dai fabbricati metri **20**.

6) – E' fatto salvo il parere preventivo dell'ente Parco dell'Etna.

Art. 29 - Masserie e fabbricati rurali emergenze di pregio ambientale

1) - Nell'ambito delle zone agricole, ville, case padronali e masserie di interesse agricolo ambientale ,è riportati nelle tavole di P.R.G.- Progetto di piano - Intero territorio.

2) - Per questi fabbricati, si applica la sotto elencata normativa:

- sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 20 della L.71/78 commi a), b), c) e d);

- i materiali per le opere di finitura devono essere preventivamente autorizzati all'approvazione del progetto, e si dovranno usare materiali compatibili con le caratteristiche ambientali e tecnologiche degli edifici.

Art. 30 - Sciara San Antonio (Colata Lavica)

1) - Nell'ambito della di questa zona delimitata dalla Ferrovia Circumetnea e dalla zona 167 , è vietata qualsiasi intervento sia edilizio che stradale, è vietata altresì ogni forma di piantumazione , ciò al fine di conservare intatta la zona in tutte le sue peculiarità, ad esclusione della realizzazione dell'eliporto voluto dalla Protezione Civile

Capo VII - Zone pubbliche e di interesse generali F

Art. 31 - Classificazione delle zone F

1) - Le zone classificate F ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/1968 e delimitate nelle tavole del P.R.G. sono suddivise nel centro urbano nelle sotto elencate sottozone:

- F1** - Aree per l'istruzione dell'obbligo;
- F2** - Aree per attrezzature di interesse comune;
- F3** - Spazi pubblici attrezzati;
- F4** - Attrezzature per l'istruzione superiore;
- F5** - Attrezzature sanitarie e ospedaliere;
- F6** - Parchi urbani e territoriali.
- F7** - Aree per la protezione civile
- F8** - Ampliamento attrezzature ricettive
- F9** - Camping
- F10** - Aree per attrezzature ricettivo-sportive scoperte
- F11** - Attrezzature agro-tecniche
- P** - Parcheggi

Art. 32 - Zone per l'attrezzatura scolastica dell'obbligo (F1)

1) - Sono destinate alle seguenti attrezzature:

- asili nido;
- scuole materne;
- scuole elementari;
- scuole medie dell'obbligo.

2) - Nelle nuove costruzioni si applicano gli indici e parametri previsti della L. 412/75, del D.M. 18/12/75 e successive modifiche e integrazioni.

3) - I rapporti planivolumetrici da applicare sono:

- a) - altezza massima metri **10,50**;
- b) - parcheggi **1 mq. ogni 4 mq.** di superficie utile.
- c) - altri parametri discendenti da norme specifiche della struttura da realizzare.

Art. 33 - Zone (F2), attrezzature di interesse comune

1) - Sono destinate alle seguenti attrezzature:

- partecipative;
- amministrative;
- culturali;
- religiosi;
- sociali;
- associative;
- sanitarie;

- assistenziali;
- ricreative;
- direzionali;
- commerciali.

2) - La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla pubblica Amministrazione, ad esclusione delle attrezzature ricreative, direzionali e commerciali.

Per queste ultime è ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti o privati che, costruendo l'edificio a proprie spese su area pubblica e progetto conforme alle esigenze comunali, assumano la gestione del servizio rispettandone i fini sociali, per un numero di anni non superiore a 35, eventualmente garantendo durante questo periodo il controllo pubblico del Comune; scaduto il termine non rinnovabile della concessione, il Comune entra in piena proprietà dell'edificio e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario.

3) - Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:

- a) - indice di utilizzazione fondiaria **0,60 mq./mq.**;
- b) - altezza massima metri **10,50**;
- c) - parcheggi **1 mq. ogni 2 mq.** utile.
- d) - altri parametri discendenti da norme specifiche della struttura da realizzare.

4) – Per le zone F2 all'interno del Parco dell'Etna e dei Nebrodi sono consentite solo le destinazioni riguardanti attrezzature di divulgazione culturale, attrezzature culturali e ricreative per la valorizzazione dei Parchi con i seguenti indici e parametri:

- a) - indice di utilizzazione fondiaria **0,15 mc./mq.**;
- b) - altezza massima metri **5,00**;
- c) – piani fuori terra **uno**.
- d) – tipologie costruttive tipiche del contesto del Parco.

Art. 34 - Zone (F3), Spazi pubblici attrezzati

1) - Sono destinate, per la ricettività degli impianti di interesse di quartiere urbano e dell'intero territorio, di verde pubblico attrezzato sottoelencati:

- impianti sportivi coperti;
- impianti sportivi scoperti immerse nel verde pubblico;
- aree di verde attrezzate per i giochi e per il tempo libero.

2) - La realizzazione di tali servizi è ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie, a cooperative ,enti o privati che, costruendo l'edificio o attrezzando l'area a proprie spese su area pubblica e progetto conforme allo strumento urbanistico, assumano la gestione del servizio rispettandone i fini sociali, per un numero di anni non superiore a 35 ,eventualmente garantendo durante a questo periodo in controllo pubblico del Comune;scaduto il termine non rinnovabile della concessione, il comune entra in piena proprietà dell'edificio e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario.

3) - In queste zone si applicano i seguenti indici e parametri:

- a) - per impianti coperti, utilizzazione fondiaria **0,50 mq./mq.**,

- b) - altezza massima mt. **13,00**.
- c) - parcheggi **1 mq. per ogni 10 mq.** di superficie fondiaria.
- d) - altri parametri discendenti da norme specifiche della struttura da realizzare.

Art. 35 - Zone (F4), Attrezzate per le Istruzione superiore

1) - Le zone F4 sono quelli destinati alle attrezzature necessarie per l'istruzione superiore di ogni ordine e grado.

2) - In queste zone si applica la normativa prevista dalla L.412/75, del D.M. 18/12/75 e successive modifiche e integrazioni.

3) - Gli indici di utilizzazione sono:

a) - altezza massima m. **10,50**;

b) - parcheggi **2 mq. ogni 5 mq.** di superficie utile.

Art. 36 - Zone (F5), Attrezzature sanitarie, ospedaliere.

1) - Sono destinate ad Unità sanitarie territoriali.

Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:

a) - indice di utilizzazione fondiaria **0,40 mq./mq.**;

b) - altezza massima metri **10,50**;

c) - piani fuori terra **tre**.

d) - parcheggi **1 mq. ogni 2 mq.** di superficie utile.

e) - altri parametri discendenti da norme specifiche della struttura da realizzare.

Art. 37 - Zona (F6), Parchi urbani

1) - Sono destinate a Parchi urbani aree da attrezzare per il gioco dei bambini, per il riposo e lo svago degli adulti.

2) - In queste aree i progetti di sistemazione dovranno tener conto della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché la conservazione della flora caratterizzante il territorio e della fauna.

3) - Sono consentite locali destinati al ristoro, anche su iniziativa privata su concessione della pubblica amministrazione.

4) - Le costruzioni di cui sopra devono essere precarie e smontabili e realizzate in armonia con i caratteri dell'ambiente e non possono avere un'altezza superiore ai mt. **5**.

Art. 38 - Zona (F7), Protezione civile.

1) - Sono le aree destinate alla Protezione Civile.

Per edifici adibiti a magazzini depositi, ricoveri ecc., si applicano i seguenti indici e parametri.

a) - indice di utilizzazione fondiaria **0.30 mq./mq.**;

b) - altezza massima m. **7,50**;

- c) - piani fuori terra **uno**.
- d) - parcheggi il **50%** della superficie fondiaria.
- e) - altri parametri discendenti da norme specifiche della struttura da realizzare.

Art. 39 - Zona (F8), Ampliamento attrezzature ricettive

1) - Sono le zone ove già esistono attrezzature ricettive, tali zone sono indicate nella tavola C-2a e C-4, è consentito:

- a) - un incremento delle attrezzature (Alberghi, ristoranti) ,sino ad arrivare compreso il costruito, ad una cubatura totale massima il cui indice fondiario sia di **0,5 mc./mq.**
- b) - altezza massima di m. **7,50**.
- c) - rapporto di copertura **2/10**.
- d) - piani fuori terra **due**.
- e) - parcheggi **1 mq. ogni 2 mq.** di superficie utile.
- f) - distanza minima dai confini metri **10**.
- g) - distanza minima dai fabbricati metri **20**.

2) - Tale edificazione è subordinata alla formazione di piani attuativi , nei quali saranno individuate le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie , queste ultime dovranno avere come finalità ,soprattutto, la fruizione del paesaggio.

Art. 40 - Zona (F9), Camping

1) - La normativa da applicare per queste zone è quella prevista al Titolo Terzo - Capo I del Regolamento Edilizio.

Art. 41 - Zona (F10), Attrezzature Ricreative-Sportive

1) - Sono le aree destinate per la ricettività degli impianti ricreative-sportive scoperti dell'intero territorio, quali:

- Maneggio
- Campi da Tennis
- Campi da Polo
- Campi da Golf

2) - In queste zone si applicano i seguenti indici e parametri per i servizi essenziali degli impianti:

- a) - indice di utilizzazione fondiaria **0,03 mc./mq.**
- b) - altezza massima m. **4,00**
- c) - parcheggi **1 mq. su ogni 20 mq.** di superficie fondiaria.
- d) - piani fuori terra **uno**
- e) - distanza minima dai confini metri **10**.
- f) - distanza minima dai fabbricati metri **20**.
- g) - altri parametri discendenti da norme specifiche della struttura da realizzare.

Per le destinazioni d'uso previste nelle zone "F 10" che determinano un uso significativo di risorse idriche, anche al fine di un uso razionale e compatibile delle risorse stesse, si dovranno prioritariamente riutilizzare le acque reflue depurate e solo subordinatamente potranno esse - utilizzati altre risorse idriche.

Art. 42 - Zona (F11), Attrezzature Agrotecniche e Zootecniche

1) - Sono le aree destinate per attrezzature agrotecniche e zootecniche , per la lavorazione , trasformazione , conservazione ed il commercio dei prodotti del suolo e degli allevamenti zootecnici

2) - Sono consentiti gli edifici per la lavorazione, la conservazione, ed il commercio dei prodotti per l'agricoltura e per la zootecnia , gli edifici destinati al commercio ed alla manutenzione delle macchine per l'agricoltura e la zootecnia

3) - E' consentita l'edificazione delle abitazioni dei conduttori e/o dei titolari delle aziende sopradescritte.

4) - In queste zone si applicano i seguenti indici e parametri:

- a) - indice di utilizzazione fondiaria **0,30 mq./mq.**
- b) - altezza massima metri **7,70.**
- c) - parcheggi **1 mq. su ogni 10 mq.** di superficie utile.
- d) - piani fuori terra **uno.**

Art. 43 - Parcheggi

1) - Sono le aree destinate a pubblico parcheggio di interesse urbano e di quartiere.

2) - Queste aree possono essere sistemate a raso, oppure sotterranei ed in elevazione.

3) - Per i parcheggi in elevazione l'altezza massima non può superare quella prevista per la zona entro la quale ricade il parcheggio.

Capo VIII - Zone sottoposte a vincoli

Art. 44 - Cimiteri

1) - In questa zona si applicano le norme previste dagli artt. 228, 337 e 338 del Regio Decreto 27/07/1934 n°1265, e gli artt. 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del D.P.R. 21/10/1975 n°803 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 45 - Pubblica discarica

1) - In queste aree si applica la normativa prevista dal D.P.R. 915/82, della L.R. 67/84 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46 - Impianti di depurazione

1) - In queste zone è prescritta una fascia di rispetto così come prevista dall'art. 46 della L.R. 27/86.

2) - Per la costruzione d'impianti deve essere applicata la normativa prevista dalla L.R. n°27/86, della L.R. 181/81, della L.R. 67/84 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 47 - Aree con vincolo archeologico

1) - In queste zone si applica la normativa prevista della L. 1/6/39 n°1089, e della L. 29/6/39 n°1497, della L. 431/85.

Art. 48 - Aree con vincolo ambientale

1) - In queste zone si applica la normativa prevista della L. 1/6/39 n°1089, e della L. 29/6/39 n°1497, della L. 431/85.

Art. 49 - Aree con vincolo ambientale (150m. dall'alveo dei torrenti L. 431/85)

1) - In queste zone si applica la normativa prevista della L. 1/6/39 n°1089, e della L. 29/6/39 n°1497, della L. 431/85.

Art. 50 - Aree di rispetto dal nastro stradale (DM 1/4/68 n°1404)

1) - Per le strade extraurbane, relativamente alla fascia di rispetto si applica la normativa prevista dal D.M. 1 Aprile 1968 n°1404 e dell'art. 19 della L. 6 Agosto 1967 n°765.

2) - Per la circonvallazione est "*Collegamento viale Kennedy*", già approvata come progetto preliminare dal Parco dell' Etna si prescrive il **regime di inedificabilità di una fascia di rispetto, di larghezza di 50,00 ml, lungo il tracciato della strada, sul lato est della stessa, nel tratto compreso tra la prog.2430.90 e la prog. 916.05.**

Art. 51 - Aree con vincoli di uso del suolo

1) - In queste zone si applica la normativa prevista della L. 431/85 e di regolamento nascenti dalla normativa P.A.I., redatto ai sensi dell'art. 17 comma 6 ter, della Legge 267/98 e della Legge 365/2000.

Art. 52 - Aree sottoposte a vincolo di rimboschimento

1) - In queste zone si applica la normativa prevista della L. 431/85.

Art. 53 - Parchi e riserve di interesse regionale (Parco dell'Etna - Parco dei Nebrodi)

1) - In queste zone si applica la normativa contenuta nei Decreti e nelle normative delle riserve stesse.

2) - Per le zone D dei Parchi si applica la normativa delle zone E1.

Art. 54 - Le fasce di rispetto dalle strade e dalle linee ferrate salvo deroghe debbono intendersi inedificabili , solo ai fini della distanza e non dal calcolo degli indici planovolumetrici.

Capo IX - Strade

Art. 55 - Classificazione e generalità

1) - Sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico (dinamico e statico).

In queste zone l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione.

2) - Sono suddivise in zone per la viabilità e zone ferroviarie

Art. 56 - Zone per la viabilità

1) - Sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico meccanico dei mezzi su gomma.

Esse indicano, ove possibile, l'intera zona nella quale sarà ricavata la viabilità e nei rimanenti casi solamente la sede viaria.

Il tracciato viario riportato sulle tavole del P.R.G. ad esclusione delle aree del Parco dell'Etna e dei Nebrodi, ha valore esclusivamente indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della zona, senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Nelle zone per la viabilità, oltre alle opere stradali ed i relativi servizi funzionali, potranno realizzarsi impianti di verde di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburanti.

Nell'ambito delle zone per la viabilità le sedi stradali ed i relativi nodi sono così suddivisi:

a) - VIABILITA" ATTREZZATA TERRITORIALE, con funzione nazionale e regionale, all'interno del sistema ed accessibile solo attraverso i nodi attrezzati indicati nelle tavole del P.R.G..

La distanza da osservarsi nell'edificazione, misurata a partire dal ciglio della strada, è quella prevista per la cat. B del D.P.R. n°147 26/04/1993;

b) - VIABILITA" COMPENSORIALE di "Scorrimento", con funzione strategica per la città.

Fuori del centro urbano, le distanze da osservarsi nell'edificazione, misurata a partire dal ciglio della strada, saranno quelle previste per la cat. C del D.P.R. n°147 del 26/04/93;

c) - VIABILITA" URBANA PRINCIPALE, con funzione di raccordo fra il tessuto urbano ed extraurbano.

La nuova viabilità urbana principale dovrà curare principalmente la fluidità del traffico meccanico.

d) - VIABILITA" URBANA SECONDARIA, con funzione capillare nel tessuto urbano.

Aprile 2019

Il Redattore

(Dott. Arch. Armando Pizzo)

“Capo X - Microzonazione Sismica”

Art. 57 - Definizione e finalità

La Microzonazione Sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma (amplificazione e dello scuotimento e deformazioni permanenti del suolo). Essa costituisce una fondamentale integrazione del vigente strumento urbanistico generale comunale e delle Norme tecniche di attuazione.

E' obiettivo prioritario e strategico:

- 1) indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
- 2) assicurare che la progettazione esecutiva degli interventi edilizi ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.

Lo studio di Microzonazione Sismica e la cartografia realizzata, identificano scenari di pericolosità sismica locale con riguardo all'area urbanizzata; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell'attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie e costituiscono indispensabili indicazioni per la progettazione esecutiva.

Art. 58 - Elaborati di riferimento

Lo studio di Microzonazione sismica è composto dai seguenti elaborati che integrano il vigente Piano Regolatore Generale:

A) Microzonazione Sismica di livello 1 e livello 3 (MS1-MS3)

- A1-Carta delle indagini (scala 1:10.000);
- A2-Carta geologico - tecnica e sezioni geologiche (scala 1:10.000);
- A3-Carta geologica – geomorfologica (scala 1:10.000);
- A4-Carta delle Frequenze naturali dei terreni (scala 1:10.000);
- A5-Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica -MOPS- (scala 1:10.000);
- A6-Carta di Microzonazione sismica di livello 3 - FA tra 0.1 e 0.5 secondi (scala 1:10.000);
- A7-Carta di Microzonazione sismica di livello 3 - FA tra 0.4 e 0.8 secondi (scala 1:10.000);
- A8-Carta di Microzonazione sismica di livello 3 - FA tra 0.7 e 1.1 secondi (scala 1:10.000);
- A9-Relazione illustrativa (MS1);
- A10-Relazione illustrativa (MS3);

B) Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)

- B1-Carta degli elementi per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza (N.2 carte CLE1-CLE2 scala 1:10.000);
- B2-Carta degli elementi per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza -stralci- (N.6 carte scala 1:2.000);
- B3-Schede analisi della Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano (N.34 schede Edifici Strategici [ES]);
- B4-Schede analisi della Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano (N.16 schede Aree di Emergenza [AE]);
- B5-Schede analisi della Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano (N.37 schede Infrastrutture di Accessibilità/Connessione [AC]);
- B6-Schede analisi della Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano (N.39 schede Aggregati Strutturali [AS]);
- B7-Schede analisi della Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano (N.320 schede Unità Strutturali [US]);
- B8-Relazione illustrativa (CLE);

Art. 59 – Microzone Omogenee in prospettiva sismica (MOPS)

Lo studio di Microzonazione Sismica individua nel territorio comunale due tipologie di gruppi che possono presentare criticità in prospettiva sismica (rif. - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica – MOPS):

1) Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico come effetto della situazione litostratigrafica e/o morfologica locale, suddivise nel seguente modo:

- **ZONA-2099** - Substrato fratturato o alterato costituito da alternanze pelitico-arenacea del Flysch di Nicosia e di Monte Salici, tufiti di Tusa (SFALS) e argille policrome (SFCOS);
- **2001-ZONA 1** - Colate laviche sovrapposte (LCla), spessore 25-30 m, su substrato geologico fratturato/alterato (SF) della zona 2099;
- **2002-ZONA 2** - Depositi granulari incoerenti (GMpi) con spessori fino a 25 m poggianti su substrato geologico fratturato / alterato (SF) della zona 2099;
- **2003-ZONA 3** - Depositi granulari incoerenti (GMpi) con spessori fino a 25 m poggianti su successione della microzona 2001;
- **2004-ZONA 4** - Materiale di riporto eterogeneo ed eterometrico di natura antropica (RIzz) con spessori fino a 4 m sulla successione della microzona 2001;

2) Zone suscettibili di instabilità o Zone di attenzione per instabilità, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio, suddivise nel seguente modo:

- **ZAFR** - Zona di Attenzione per instabilità di versante - Substrato fratturato o alterato;
- **ZAFR** - Zona di Attenzione per instabilità di versante - Zona 1;

Art. 60 – Fattori di Amplificazione Sismica (FA)

Lo studio di Microzonazione Sismica per ogni zona individua i fattori di amplificazione sismica (livello 2), in termini di pseudo-accelerazione, (rif. - n.3 Carte di MS livello 3 con Fattori di Amplificazione - FA) suddivisi per i seguenti periodi:

- tra 0.1 e 0.5 secondi (rif. carta FA 0.1-0.5);
- tra 0.4 e 0.8 secondi (rif. carta FA 0.4-0.8);
- tra 0.7 e 1.1 secondi (rif. carta FA 0.7-1.1);

Art. 61 – Prescrizioni per la riduzione del Rischio Sismico

A) Lo studio definisce le prescrizioni per la riduzione del rischio sismico nelle aree che possono presentare criticità in prospettiva sismica (Rif. - Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica-MOPS) - nell'ambito delle quali dovranno essere eseguite specifiche indagini allo scopo di accertare l'esatta pericolosità sismica locale secondo le normative vigenti e come di seguito riportato (Rif. - Relazione Illustrativa MS3):

- ✓ **“Dalla raccolta dati e dalle indagini geofisiche e geognostiche espletate è emerso quanto segue:**
- la distribuzione delle indagini geofisiche in array copre tutte le MOPS catalogate, e sulla base dei risultati conseguiti è stato possibile ricostruire per ogni MOPS catalogata un MGS e sismo-stratigrafico;
- nelle misure HVSR eseguite sul substrato affiorante o subaffiorante hanno evidenziato tendenze contrastanti, talora con assenza di contrasti di risonanza, a testimoniare una crescita omogenea delle velocità delle onde S con la profondità, talora con picchi se pur caratterizzati da amplificazioni non elevate tali da non evidenziare rilevanti cambi di rigidità con picchi netti e pronunciati del rapporto H/V. Tuttavia, considerando anche i pochi dati elaborati non si possono escludere amplificazioni stratigrafiche rilevanti del moto sismico a causa della natura discontinua caratteristica delle formazioni flyshoidi e per la sovrapposizione tettonica di corpi lapidei;

- nelle lave di copertura si hanno delle inversioni di velocità delle onde di taglio lungo la verticale e differente rigidità e deformabilità dei terreni, pertanto, è consigliabile nella pianificazione territoriale e nella progettazione edilizia escludere l'approccio semplificato previsto dalle NTC 2018 (categorie di sottosuolo - tab. 3.2.II). L'approccio semplificato può essere applicato solo nel caso di schema di terreno con stratigrafia orizzontale e caratteristiche fisico-meccaniche e sismo-stratigrafiche che tendono a migliorare con la profondità, condizione che difficilmente si realizza nelle lave di copertura, che costituiscono il termine litotecnico – litostratigrafico più rappresentativo dell'areale studiato.

✓ **Dalle analisi espletate per lo studio di MS3 si sintetizzano i seguenti risultati:**

- il fattore di amplificazione ottenuto dalle analisi di risposta sismica è superiore rispetto al coefficiente di amplificazione stratigrafica fornito dalle NTC[2018]. Inoltre, lo spettro di risposta fornito dalla normativa risulta meno conservativo rispetto allo spettro di risposta medio ottenuto mediante le analisi di risposta sismica per diversi range di periodi;
- l'amplificazione topografica, A_t , per le sezioni A-A' e B-B' mostra che, per i punti monitorati, gli effetti topografici sono più evidenti nel secondo caso.;
- l'amplificazione di sito, A_S , per le sezioni A-A' e B-B' mostra che non intervengono significative variazioni stratigrafiche per i punti monitorati;
- Per le tre MOPS 2001, 2009 (Tufiti) e 2009 (Flysch), si ottengono valori dei fattori FA 0.1-0.5, FA 0.4-0.8 ed FA 0.7-1.1 molto simili a quelli ottenuti dalle analisi monodimensionali. La MOPS 2009 (Flysch) fornisce valori di FA_{0105} ed FA_{0711} leggermente più elevati rispetto a quelli ricavati dalle analisi 1D. Dunque, si suggerisce di prediligere per la sopracitata MOPS i risultati ottenuti dalle analisi bidimensionali.

✓ **Si consiglia per i progetti di nuove costruzioni e per gli interventi futuri sui manufatti esistenti:**

- ➔ di utilizzare il Fattore di Amplificazione Stratigrafica "FA" più cautelativo determinato secondo la procedura degli ICMS (par. 2.5.3.3.2) calcolato su un intervallo di integrazione più ampio (FA 0.5-1.5);
- ➔ di effettuare analisi numeriche di RSL 1D o 2D, in base alle caratteristiche del sito e al volume significativo, e calcolare lo spettro di output regolarizzato e il Fattore di Amplificazione "FA" alla scala del singolo edificio o manufatto;
- ➔ di espletare specifiche indagini geologico-tecniche e geofisiche al fine di ricostruire il Modello Geologico Litotecnico-Geosismico strettamente locale;
- ➔ di valutare eventuali effetti locali di doppia risonanza terreno-struttura;
- ➔ di analizzare gli eventuali effetti di sito topografici (superficiali e/o sepolti)".

B) Nell'attuazione delle disposizioni del P.R.G., dei piani attuativi comunque denominati e dei planivolumetrici di coordinamento tutti gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nel rispetto del D.M. 17.01.2018 e s.m.i. (Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC) e della Circolare n. 7 C.S.LL.PP. del 21.01.2019, del D.M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 24.09.1988 n.3483 e s.m.i., la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, tenendo adeguatamente in considerazione tutti gli elementi di pericolosità evidenziati sia nelle Carte Geologiche tecniche che negli elaborati allegati agli studi di Microzonazione Sismica approvati dal Dirigente Generale del DPRC Sicilia con decreto n. 201 del 24 aprile 2024 e decreto n. 777 del 17/10/2024.